



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina organizzativa dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi, ai sensi dell'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

BOZZA



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

VISTO l'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che istituisce l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2 e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il comma 1 del citato articolo 108-bis, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. In particolare, il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:

- a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;
- c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
- d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice;
- e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del ...;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

adotta il seguente regolamento:

Titolo I **Disposizioni generali**



Art. 1 **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Organismo, nonché, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:
 - a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
 - b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;
 - c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
 - d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private, ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice;
 - d) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) «attività di distribuzione»: l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - c) «intermediario assicurativo»: ai sensi dell'articolo 1, lett. cc-*quinqies*, del Codice, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;
 - d) «intermediario riassicurativo»: ai sensi dell'articolo 1, lett. cc-*sexies* del Codice, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;
 - e) «intermediario a titolo accessorio»: ai sensi dell'articolo 1, lett. cc-*septies* del Codice, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lett. d) comma 2, dell'articolo 109 del Codice, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle condizioni ivi indicate;
 - f) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - g) «Organismo» o «ORIA»: l'Organismo di cui all'art. 108-bis del Codice;
 - h) «registro»: il registro - di cui all'articolo 109 del Codice - degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni dettate dal Codice.



Titolo II

(Struttura dell'Organismo, criteri per la nomina degli organi, e requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

Art. 3

(Organismo)

1. Con atto costitutivo, da registrarsi entro centottanta giorni dalla nomina dei membri del Comitato di cui al comma 3, è istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed ordinato in forma di associazione, denominato «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi» o in breve «Organismo» o «ORIA».
2. L'Organismo è costituito dalle associazioni e federazioni rappresentative a livello nazionale degli intermediari e delle imprese di assicurazione e riassicurazione operanti sul territorio italiano.
3. Il comitato promotore dell'Organismo, espressione delle associazioni e federazioni di cui al comma 2, cura gli adempimenti necessari per la sua costituzione, ne redige l'atto costitutivo, lo statuto e indica i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, ai fini della nomina dell'Organo di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
4. Il Comitato di promotori è nominato dall'IVASS, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su proposta delle associazioni e federazioni di cui al comma 2, composto da 3 a 5 componenti scelti tra persone in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità di cui agli articoli 5 e 6.
5. L'atto di nomina dei componenti del Comitato ne fissa il compenso, ponendolo a carico dell'ORIA. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, il Comitato cessa le funzioni con la registrazione dell'atto costitutivo dell'Organismo.
6. Ai fini di cui al comma 2, le associazioni soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) sono operanti da almeno 1 anno e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
 - c) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti iscritti in una o più sezioni del Registro o negli Elenchi ad esso annessi, nonché le imprese che operano come distributori.

Art. 4

(Organi, Direttore generale e modalità di nomina)

1. Sono organi dell'ORIA:



- a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di gestione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. L'assemblea degli associati, rappresentativa delle associazioni e federazioni di cui all'articolo 3, comma 2 secondo la composizione determinata dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:
- a) delibera le modifiche statutarie e adotta i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 1;
 - b) approva il bilancio;
 - c) propone annualmente all'IVASS la misura delle somme dovute da coloro che intendono sostenere la prova d'idoneità di cui all'articolo 110 del Codice;
 - d) nomina i componenti dell'Organo di gestione e dell'Organo di controllo e ne determina i compensi;
 - e) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. L'Organo di gestione è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto. La determinazione dei compensi è rimessa all'Assemblea.
4. Per il primo triennio, che decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo dell'Organismo, ovvero per parte di tale triennio, lo Statuto può prevedere che l'Organo di gestione è composto dai componenti del Comitato dei promotori di cui all'articolo 3, comma 3.
5. L'Organo di gestione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti necessari ad attuare gli scopi dell'Organismo. In particolare:
- a) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto;
 - b) redige i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 1;
 - c) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sul rendiconto finanziario della gestione;
 - d) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad esso attribuiti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
6. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da un sindaco supplente eletti dall'Assemblea, scelti fra persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. Un componente è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
7. Per il primo triennio i componenti dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea entro novanta giorni dalla data di registrazione dell'atto costitutivo dell'Organismo.
8. L'Organo di controllo:
- a) esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo, vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dello statuto;
 - b) per le finalità di cui alla lettera a) può richiedere ai componenti dell'Organo di gestione e al direttore generale, ove nominato, notizie sull'attività dell'Organismo;
 - c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di gestione;



- d) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad esso attribuiti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- 9. Lo statuto può prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalità di nomina e le competenze.
- 10. L'Organismo è sottoposto alla vigilanza dell'IVASS che la esercita secondo le modalità previste dal Titolo IV.

Art. 5

(Requisiti di professionalità e indipendenza)

- 1. I componenti dell'Organo di gestione e il Direttore generale sono scelti tra:
 - a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche;
 - b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle materie indicate alla lettera a) con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni;
 - c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di: i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria; ii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
- 2. I componenti degli Organi e il Direttore generale non possono ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere partecipazioni di controllo ovvero svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nel registro, nonché presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza degli intermediari iscritti.
- 3. Non possono essere nominati componenti degli Organi né Direttore generale coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
- 4. La maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo è iscritta nel registro dei revisori legali.
- 5. Lo statuto dell'Organismo può individuare ulteriori requisiti di professionalità e di indipendenza.

Art. 6

(Requisiti di onorabilità)

- 1. Non possono essere nominati negli Organi coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;



- ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere nominati negli Organi coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), punti i) e ii), non rilevano se inferiori ad un anno.

Art. 7

(Sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni svolte negli Organi:
- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 6, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 8

(Accertamento dei requisiti e decadenza dall'ufficio)

- 1. L'Organo di gestione e l'Organo di controllo accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. L'Organo di gestione accerta i requisiti del Direttore generale.
- 2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'Organo di gestione o dall'Organo di controllo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- 3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni all'IVASS, che ha facoltà di richiedere l'esibizione della relativa documentazione.
- 4. In caso di inerzia degli organi competenti, la decadenza è dichiarata d'ufficio dall'IVASS.

TITOLO III

(Compiti, modalità di funzionamento, poteri e autonomia finanziaria dell'Organismo)

Art. 9



(Compiti dell'Organismo)

1. L'Organismo esercita le funzioni e le competenze in materia di tenuta e gestione del registro e dei connessi elenchi, promuove la diffusione dei principi di correttezza e diligenza presso gli intermediari iscritti e svolge ogni altra attività strumentale o accessoria utile all'esercizio di tali funzioni.
2. In particolare, nel rispetto degli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112, 113, 114, 114-bis, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater, 116-quinquies del Codice e delle relative disposizioni attuative di competenza dell'IVASS, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura la formazione e la gestione del registro e dell'elenco annesso degli intermediari comunitari, garantendone l'accesso pubblico;
 - b) verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro;
 - c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nel registro;
 - d) provvede all'iscrizione, cancellazione e reiscrizione nel registro;
 - e) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta del registro;
 - f) stabilisce le modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie individuate dall'IVASS ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Codice e delle relative disposizioni di attuazione;
 - g) indice la prova di idoneità per l'iscrizione nel registro e ne gestisce lo svolgimento;
 - h) compie indagini statistiche ed economiche in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
 - i) rilascia, a richiesta motivata dell'impresa di assicurazione o riassicurazione o dell'intermediario interessato, un'attestazione di iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni;
 - j) scambia informazioni e tiene i rapporti con gli Organismi e le Autorità competenti nazionali, comunitarie o di Stati terzi che gestiscono analoghi registri;
 - k) pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta;
 - l) redige un codice deontologico a cui si attengono gli iscritti al registro, al fine di promuovere i principi di correttezza e diligenza. Il codice è soggetto all'approvazione dell'IVASS;
 - m) provvede alla riscossione a favore dell'IVASS dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 13.
3. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Articolo 10

(Modalità di funzionamento dell'Organismo)



1. Lo Statuto e i regolamenti interni, nonché le altre disposizioni aventi rilevanza esterna, contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei compiti dell'Organismo e idonee a consentire l'attività di vigilanza dell'IVASS ai sensi dell'articolo 14.
2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:
 - a) criteri, modalità e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
 - b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
 - c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni;
 - d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività;
 - e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
 - f) procedure che consentano di fornire tempestivamente all'IVASS le informazioni richieste.
3. Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi all'IVASS che li approva, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.

Art. 11

(Gestione del registro)

1. L'Organismo aggiorna tempestivamente il registro sulla base dei provvedimenti adottati dall'IVASS e dallo stesso Organismo, nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.

Art. 12

(Poteri dell'Organismo)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 9, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti con le modalità e i termini stabiliti dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 108-bis, comma 4 del Codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo:
 - a) può procedere ad audizioni personali e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;
 - b) può richiedere anche alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e agli organi giurisdizionali, in conformità alle leggi che li disciplinano, di fornire dati, notizie e documenti.

Art. 13

(Autonomia finanziaria)



1. L'Organismo finanzia la propria attività tramite:
 - a) i contributi iniziali degli associati di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) i contributi dovuti da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, determinati annualmente dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 336, comma 3-bis, del Codice;
 - c) una quota non superiore al 30 per cento del contributo di vigilanza sugli intermediari assicurativi e riassicurativi determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 336, comma 2 del Codice;
2. L'ammontare dei contributi iniziali di cui al comma 1, lett. a), è determinato nell'atto costitutivo dell'Organismo. Successivamente è determinato dall'assemblea, sulla base dei criteri indicati nello statuto.
3. L'ammontare, le modalità e i termini di versamento all'Organismo dei contributi di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) vengono comunicati dall'Organismo stesso sul proprio sito *web*.
4. La quota del contributo di cui al comma 1, lett. c), è annualmente definita da IVASS in base alle richieste dell'Organismo opportunamente documentate. Tale quota è calcolata sui contributi incassati ed è trasferita all'Organismo entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine di pagamento contributivo e successivamente, nel corso dell'anno, con cadenza trimestrale.

TITOLO IV

(Vigilanza dell'IVASS e flussi informativi)

Art. 14

(Vigilanza dell'IVASS sull'Organismo)

1. L'IVASS vigila sull'Organismo secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adequazione della *governance* e della struttura organizzativa, delle procedure interne adottate e delle infrastrutture tecnologiche nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta anche in relazione ai presidi adottati per assicurare l'equilibrio della situazione finanziaria e di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'IVASS:
 - a) può richiedere l'accesso al sistema informativo che gestisce il registro;
 - b) può impartire direttive ed effettuare verifiche a distanza o ispezioni presso l'Organismo, richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari nonché convocare gli organi;
 - c) può convocare i componenti dell'Organismo.
3. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Organismo, l'IVASS può scioglierne gli organi di gestione e di controllo e revocare il Presidente. L'IVASS provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo stesso, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario.



4. L'IVASS può disporre la rimozione del Presidente o di uno o più componenti degli organi di gestione e di controllo in caso di:
 - a) incompatibilità sopravvenuta;
 - b) perdita del requisito di onorabilità;
 - c) grave inosservanza dei doveri attribuiti dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza;
 - d) grave inosservanza dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dall'IVASS;
 - e) inadeguatezza allo svolgimento delle funzioni cui sono preposti accertata dall'IVASS.
5. L'Organismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, rende pubblica una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul programma di attività per l'anno in corso.
6. Resta in ogni caso fermo il potere dell'IVASS di chiedere l'invio di dati e documenti in qualsiasi momento per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nonché di disciplinarne modalità e termini di trasmissione.

Art. 15

(Flussi informativi e contributo all'attività dell'IVASS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108-bis, comma 2, del Codice, secondo il quale l'IVASS, con regolamento, disciplina, tra l'altro, i flussi informativi, secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, i flussi informativi tra l'IVASS e l'Organismo assicurano tempestività, periodicità e completezza delle informazioni scambiate per l'efficace ed efficiente esercizio delle rispettive funzioni e competenze.
2. L'Organismo informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possono essere rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza sui comportamenti degli intermediari di competenza dell'IVASS.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice, sono comunicati dall'IVASS all'Organismo che procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro ai sensi dell'articolo 113 del Codice.

TITOLO V

Regime transitorio

Art. 14

(Disciplina transitoria)

1. I termini di cui all'articolo 4, comma 4, lett. b) e c) sono da intendersi riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione dell'Organismo.
2. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 108-bis, comma 4, del Codice, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'IVASS individua le modalità e i tempi del passaggio delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro, anche con riferimento ai



profili tecnici ed informatici, nel rispetto dell'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi, registri o elenchi.

3. Al fine di consentire un ordinato passaggio della tenuta del Registro e degli elenchi annessi dall'IVASS all'Organismo, l'IVASS, con il regolamento di cui al comma 2, definisce la data di avvio dell'Organismo da fissare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di avvio dell'Organismo conservano l'iscrizione nel rispetto delle regole tecniche fissate dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 2.

BOLZA